



# COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/00045 di Reg.

Seduta del 09/06/2011

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011

L'anno 2011, il giorno nove del mese di giugno alle ore 17.00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

**Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO**

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	RISARI GIOVANNI	16.	BRANCHI ROBERTO
02.	AGAZZI ANTONIO	17.	GUERINI EMILIO
03.	MARTELLI FRANCESCO	18.	CAPPELLI VINCENZO
04.	DOLDI LODOVICO	19.	GUERCI AGOSTINO
05.	MADDEO LUCA	20.	BONALDI STEFANIA
06.	SALINI ANDREA	21.	PESADORI FEDERICO
07.	PERSICO ROBERTO	22.	AVALDI ELIA
08.	LORENZETTI FULVIO	23.	CAZZI ALBERTO
09.	CARINI MASSIMO	24.	TOSONI FELICE
10.	PINI EMILIO	25.	SOCCINI MATTEO
11.	PALUMBO GIOVANNI	26.	DELLA FRERA WALTER
12.	PATRINI ANTONIO	27.	BORDO FRANCO
13.	PILONI MATTEO	28.	ARDIGÒ GIANEMILIO
14.	LOPOPOLO FELICE	29.	DOLDI LUIGI
15.	CERAVOLO CLAUDIO	30.	BOSCHIROLI MARTINO

e pertanto complessivamente presenti n. 31 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

PIAZZI MASSIMO  
BORGHETTI MAURIZIO  
MIGLIOLI MIA  
MARIANI PAOLO

BERETTA SIMONE  
CAPETTI LUCIANO  
ZANIBELLI LAURA MARIA  
LONGHINO WALTER

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Antonio Agazzi.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Giuseppe Cattaneo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Avaldi Elia

2) Tosoni Felice

3) Piloni Matteo

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – assegnazione ai Dirigenti" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto "Esercizio Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio" esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 16 marzo 2011, con il quale viene prorogato al 30.06.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l'anno 2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del DLGS 18.08.2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 di riordino della Finanza Territoriale, con il quale è stata istituita "l'Imposta Comunale sugli Immobili" a decorrere dall'anno 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni;

### Premesso

- ✓ che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
- ✓ che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- ✓ che il Comune di Crema, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30 marzo 1999 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
- ✓ che a norma della legge 662/96, l'importo della detrazione per l'abitazione principale di euro 103,29 può essere elevato fino ad euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 2003/00022 del 26.03.2003 questa Amministrazione Comunale ha ritenuto di avvalersi della facoltà di stabilire detrazioni per l'abitazione principale, elevando, di conseguenza, l'importo della detrazione di euro 103,29 come di seguito riportato:
  - ❖ Euro 136,00 quale detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze;

Visto l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione I.C.I. prima casa) il quale dispone che:

- «1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico, comma 156 (Finanziaria 2007) che dispone la competenza del consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote d'imposta ICI;

Dato atto che per quanto riguarda le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio a norma dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale può determinare i valori delle aree fabbricabili minimi di riferimento che il contribuente potrà utilizzare per non incorrere in accertamento d'imposta;

Ritenuto, per quanto sopra rilevato, ancora congrui i valori di stima approvati, quale valore minimo di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche per l'anno d'imposta 2011;

Richiamato la propria precedente deliberazione di C.C. n. 2010/00024 del 27.04.2010 con la quale si sono determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2010;

Visto l'articolo 77 bis, comma 30 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 il quale dispone, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del DL 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.07.2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote per l'anno 2011, come di seguito riportato:

- a) per le unità immobiliari A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) --- **aliquota in misura del 5,40 per mille;**
- b) per tutti gli immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e dei terreni agricoli -- **aliquota in misura del 7 per mille;**
- c) per le aree fabbricabili -- **aliquota in misura del 6,20 per mille;**

Ritenuto, che è volontà di questa Amministrazione Comunale di elevare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, confermando anche per l'anno 2011, quanto stabilito per l'anno d'imposta 2010, come di seguito riportato:

- a) **Euro 136,00** quale detrazione da applicare all'unità immobiliare appartenenti alla categoria catastale: A1, A8, A9, adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze, così come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

Ritenuto pertanto di determinare la disciplina e modalità applicative dell'imposta così come meglio specificato nell'allegato sub 1a) e sub 1b) a completamento di quanto riportato nel presente atto e che ne diventa parte integrante sostanziale;

Preso atto dei pareri, riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

### **DELIBERA**

1. per le ragioni espresse in premessa, di operare al fine dell'Imposta Comunale sugli Immobili le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, per l'anno 2011, come segue:
  - a) nella misura del **5,40 per mille**, sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale: A1, A8, A9 e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai);
  - b) nella misura del **7 per mille** per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e dei terreni agricoli;
  - c) nella misura del **6,20 per mille** per le sole aree edificabili;
  - d) di confermare anche per l'anno 2011, **Euro 136,00** quale importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale: A1, A8, A9, direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, così come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - e) di determinare la disciplina e le modalità applicative dell'imposta così come meglio specificato nell'allegato sub 1a) sub 1b) a completamento di quanto riportato nel presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;

La proposta sopra riportata è seguita dalla votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.18  
Voti contrari n.12  
Astenuiti n.1 (Pesadori)

### **E' APPROVATA**

#### **(\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

21/04/2011

Il Dirigente di Settore  
Mario Ficarelli

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

27/05/2011

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Antonio Agazzi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 14/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 29/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

Copia conforme all'originale.

14/06/2011

www.AlboPretorioonline.it